

CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER ATTIVITA' NON CURRICULARI

(Delibera C.I. n.3 del 9/9/2024)

L'Istituto Comprensivo Guicciardini rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Anna Maria Vecchio nata a _____ domiciliato per la sua carica presso l'Istituzione Scolastica in Firenze –Via Reginaldo Giuliani, 180 – codice fiscale 94202740489;

e

L'Associazione Culturale "Il Paracadute di Icaro" rappresentata legalmente dal Presidente Sig. Vincenzo Calenzo, nato a _____ e residente per la sua carica in Via Gherardo Silvani n. 53/A – 50125 Firenze – C.F. 91031890485

PREMESSO CHE

- Che l'Associazione Culturale "Il Paracadute di Icaro" ha presentato una richiesta di rinnovo della convenzione annuale per l'uso dei locali, aula n. 46 e/o Teatro, posti al I° piano della scuola Don Minzoni;
- Considerato che la finalità in astratto dell'Associazione, come desunte dal suo atto costitutivo, sono senza scopo di lucro ed in concreto le attività per cui sono richiesti gli spazi scolastici appaiono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola;
- Visto l'art. 96 D.Lgs. n. 297/1994;
- Visto l'art.38 D.I. n. 129/2018;
- Visti i criteri deliberati dal C.I. il 15.10.2019.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- FINALITA'

Con la presente convenzione vengono regolate le obbligazioni nascenti dalla concessione all'Associazione dell'uso dei locali e delle strutture di cui al successivo art. 2, per l'attuazione da parte di questa delle attività extracurricolari e curricolari previste nell'ambito del PTOF 2022/2025;

Art. 2- OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della convenzione è la concessione temporanea dell'uso dei locali scolastici, come di seguito specificato:

Teatro Don Minzoni : Martedì e Mercoledì dalle 16:45 alle 18:15 – Corsi Teatro e Musica

Aula 27 (posta al I° piano della scuola Don Minzoni): Giovedì dalle 16:45 alle 18:15 –Corso Fumetto.

Aula morbida posta al piano terra (se attivato il corso per l'infanzia) dalle ore 16:40 alle 17:45

Si precisa che:

- a) l'orario di utilizzo dei locali è subordinato alle esigenze didattiche della scuola primaria Don Minzoni;
- b) l'assegnazione degli spazi è subordinata alla restituzione gratuita da parte dell'Associazione Culturale "Il Paracadute di Icaro" di:

- n.50 ore di laboratorio musicale, in orario curriculare, da svolgersi nell'Istituto scuola primaria Cadorna/Don Minzoni .

Nel caso in cui non vengono avviati tutti i corsi le ore saranno decurtate come da prospetto inviato in data 27/08/2024 dall'Associazione "Il Paracadute idi Icaro" ns. prot. n.12110 del 27/08/2024

Art. 3- USO DEGLI SPAZI E DELLE ATTREZZATURE

L'uso degli spazi e delle attrezzature non potrà avvenire per scopo diverso da quello per cui la concessione è disposta.

Il Concessionario dovrà utilizzare gli spazi e le attrezzature in modo corretto, per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 1.

Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto e con la sua destinazione.

L'utilizzo degli spazi non è concesso a titolo esclusivo ovvero la Scuola e il Comune debbono restare in possesso delle chiavi dei locali e debbono potervi accedere liberamente a loro discrezione previo avviso all'Associazione.

I locali possono essere usati anche per attività senza scopo di lucro, aperte al territorio e per attività temporanee in collaborazione con altre istituzioni.

Art. 4- DURATA

La presente convenzione è valida fino al 30.06.2025.

Art. 5- ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna a effettuare le proprie attività individuali, culturali e sociali che la scuola e il concessionario perseguono, secondo quanto disposto nelle norme regolamentari vigenti.

Nella realizzazione delle attività il concessionario attuerà uno stretto coordinamento con la scuola. Sono a carico del concessionario:

1. a rispettare la vigente normativa in materia di salute, igiene, sicurezza;
2. a sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche;
3. a indicare i nominativi di tutte le persone coinvolte;
4. ad assumere la custodia del bene e rispondere, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso;
5. a tenere esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo;
6. a stipulare una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.

Il concessionario inoltre è consapevole che:

- non può utilizzare altri spazi al di fuori di quelli richiesti e concessi;
- al termine dell'utilizzo, a spegnere tutte le luci e a chiudere i locali (porte, finestre e cancelli);
- deve restituire, al termine dell'utilizzo, i locali nello stato di fatto in cui sono stati consegnanti, previa pulizia degli stessi;

- deve risarcire la scuola per ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi;
- deve farsi carico di eventuali altre autorizzazioni o concessioni necessarie all'attività che intende svolgere, pertanto la scuola è esonerata da ogni responsabilità.

L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà di dichiarare la decadenza della presente convenzione, ferme restando tutte le possibili azioni di richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti. Il concessionario deve inoltre comunicare immediatamente, per iscritto, al capo di istituto i danni eventualmente riscontrati all'impianto, ai locali o alle pertinenze.

Art. 6- QUOTE DI CONTRIBUZIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla scuola un corrispettivo di un pacchetto di n. 50 ore da restituire alla scuola primaria Cadorna/Don Minzoni per lo svolgimento di un laboratorio di musica.

Art. 7- DECADENZA, REVOCA, RECESSO

In caso di inadempimento, di gravi o reiterate violazioni di quanto disposto nella presente convenzione, il Dirigente Scolastico può dichiarare la sua decadenza immediata mediante comunicazione scritta alla controparte, adeguatamente motivata, salvo comunque il diritto della scuola al risarcimento dei danni e delle maggiori spese.

In caso di necessità il concessionario deve restituire i locali alla libera disponibilità della scuola e del Comune su semplice richiesta scritta con un preavviso non superiore a 48 ore.

Qualora il concessionario intenda recedere dal presente contratto prima della scadenza naturale, deve darne comunicazione motivata notificandola alla scuola a mezzo di raccomandata, almeno 30 giorni prima del termine, analoga modalità di recesso può essere esercitata, con le stesse modalità, dall'istituto scolastico.

Alla scadenza del presente atto o negli altri casi previsti, il Concessionario è tenuto alla riconsegna dei locali delle pertinenze e delle attrezzature, libere da persone e cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione degli spazi.

Art. 8- SUBCONCESSIONE E MODIFICAZIONE DEGLI SPAZI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

Il Concessionario non potrà subconcedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente concessione.

Non sono altresì consentite innovazioni e modificazioni nello stato degli impianti e delle attrezzature oggetto della presente concessione.

La violazione anche parziale delle previsioni del presente articolo determina la decadenza dalla concessione.

Art. 9- RESPONSABILITA' VERSO TERZI E PER DANNI

L'uso delle attrezzature, dei locali, delle pertinenze e degli accessori si intende effettuato a rischio del concessionario con esclusione di ogni responsabilità a carico della Scuola. In ogni caso, il Concessionario si intende espressamente obbligato a tenere sollevata e indenne la Scuola dai danni

sia diretti che indiretti, in dipendenza della concessione o in concessione ad essa, comunque e a chiunque derivati dall'uso degli spazi e delle attrezzature e dalla frequenza dei locali.

A tale scopo il Concessionario dovrà contrarre con primarie Compagnie o Società Assicuratrici e con onere a suo carico, polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, a copertura dei danni a persone e cose a qualunque titolo presenti e sarà tenuto a fornire copia alla Scuola. Il Concessionario risponde, inoltre, nei confronti della Scuola per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone, a cose e ai beni di proprietà del Comune, causato dal pubblico che intervenga a eventi organizzati in dipendenza delle attività educative programmate.

Art. 10- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il rapporto tra la Scuola e il Concessionario si configura come atto di concessione amministrativa di uso di spazi pubblici per cui si intendono richiamate tutte le disposizioni normative in materia di concessione amministrativa. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'Ente locale proprietario dell'immobile.

Per la Scuola
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Vecchio

Per l'Associazione "Il Paracadute di Icaro"
Il Presidente dell'Associazione
Sig. Vincenzo Calenzo